

**Ordinanza dell'ufficiale di anagrafe**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| N. ....58.....<br>Data 16/11/2020 | <b>Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità.</b> |
|-----------------------------------|--|

Prot. N. \_3211\_

L'anno duemilaventi, il giorno sedici, del mese di Novembre, nel proprio ufficio;

**L'UFFICIALE DI ANAGRAFE**

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visti, in particolare, gli atti relativi:

agli accertamenti, opportunamente intervallati, eseguiti dalla locale Polizia Municipale nel periodo dal 21/02/2019 al 03/08/2020;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, nel caso concreto, ricorrono i motivi per dare corso, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera c) e successive modificazioni ed integrazioni del prima richiamato d.P.R. n. 223/1989, alla loro cancellazione da questo registro della popolazione residente;

Tenuto conto che nei modi di legge, in data 21/08/2020, è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», e successive modificazioni e successive integrazioni;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

**ORDINA**

La cancellazione, per irreperibilità, da questo registro della popolazione residente con abitazione in OMISSIS, della persona di cui al seguente prospetto e con decorrenza dalla data odierna:

| Num. d'ord. | Relazione con l'intestataro della scheda | COGNOME E NOME | NASCITA |         | CITTADINANZA |
|-------------|--|----------------|---------|---------|--------------|
|             |  |                | LUOGO   | DATA    |              |
| 1           | I.S.                                     | GERMANO BIAGIO | OMISSIS | OMISSIS | Italiana     |

con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia.

**DISPONE**

che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata, in mancanza di una disposizione normativa specifica alla pubblicazione dei provvedimenti dell'ufficiale d'anagrafe, sul sito istituzionale comunale, nell'apposito albo pretorio on line, per (20) venti giorni adempiendo in via analogica a quanto prevede l'art. 143, 3° comma del C.P.C., relativo alla notifica agli irreperibili, e al contempo assolvendo al più generale principio di pubblicazione degli atti comunali, per quindici giorni, secondo il combinato disposto dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla pubblicazione delle deliberazioni e dell'art. 32 della L. 18-6-2009 n. 69, che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva

competenza: al Sig. Questore della Provincia, all'Azienda Sanitaria Locale, ed agli altri uffici comunali.

**RENDE NOTO**

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.



**L'Ufficiale d'Anagrafe**

(Mario Basile)